

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CE) n. 3054/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici CECA e CE da taluni paesi terzi nelle Comunità europee 1
- ★ Decisione n. 3055/95/CECA della Commissione, del 24 dicembre 1995, relativa alle esportazioni nella Comunità europea del carbone e dell'acciaio di alcuni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA e originari della Repubblica di Bulgaria 17

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

95/572/CECA:

- ★ Decisione n. 2/95 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, del 22 dicembre 1995, relativa all'esportazione di alcuni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA dalla Repubblica di Bulgaria nella Comunità 27

95/573/CECA:

- ★ Decisione n. 3/95 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, del 20 dicembre 1995, relativa all'esportazione di taluni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA dalla Bulgaria nella Comunità 37

95/574/CECA:

- ★ Decisione n. 3/95 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, del 19 dicembre 1995, relativa all'esportazione di taluni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA dalla Romania nella Comunità 51

Prezzo: 19,50 ECU

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Sommario (segue)

95/575/CECA:

- ★ **Decisione n. 2/95 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, del 19 dicembre 1995, relativa all'esportazione di taluni prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE dalla Repubblica slovacca nella Comunità europea** 65

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 3054/95 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1995

relativo alle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici CECA e CE da taluni paesi terzi nelle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 1° gennaio 1995 sono entrati in vigore gli accordi europei che istituiscono un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e i seguenti paesi dall'altra: Repubblica di Bulgaria ⁽¹⁾, Romania ⁽²⁾ e Repubblica slovacca ⁽³⁾;

considerando che la situazione delle importazioni di taluni prodotti di acciaio dai paesi nella Comunità di cui sopra è stata esaminata in modo approfondito e che, sulla base delle informazioni ricevute, le Parti hanno deciso [decisioni dei consigli di associazione n. 2/95 (BG) ⁽⁴⁾, n. 3/95 (RO) ⁽⁵⁾ e n. 2/95 (SK) ⁽⁶⁾] che la soluzione accettabile per entrambe consiste in un sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, per l'importazione nella Comunità di alcuni prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE per un periodo iniziale compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1996,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1996, a norma delle decisioni dei consigli di associazione n. 2/95 (BG), n. 3/95 (RO) e n. 2/95 (SK), le importazioni nella Comunità

dei prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE, elencati negli allegati da I a III e originari di alcuni paesi terzi, sono subordinate alla presentazione di un documento d'importazione rilasciato dalle autorità della Comunità.

2. La classificazione dei prodotti cui si applica il presente regolamento si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appresso «nomenclatura combinata» o, in forma abbreviata, «NC»). L'origine di detti prodotti è determinata secondo le regole vigenti nella Comunità.

3. Nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1996, le importazioni nella Comunità dei prodotti originari dei paesi esportatori elencati negli allegati da I a III sono subordinate anche alla presentazione di un documento di esportazione rilasciato dalle autorità competenti del paese esportatore. L'importatore deve presentare l'originale del documento di esportazione entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello della spedizione dei prodotti cui si riferisce il documento.

4. Non è necessario un documento di esportazione per i prodotti originari della Repubblica slovacca spediti verso la Comunità anteriormente al 1° gennaio 1996, a condizione che la loro destinazione rimanga immutata e che i prodotti di cui è consentita l'immissione in libera pratica, nel quadro del regime di vigilanza preventiva in vigore nel 1995, solo su presentazione di un documento di importazione siano effettivamente corredati di tale documento.

5. La spedizione si considera effettuata alla data in cui i prodotti vengono caricati sul mezzo di trasporto che li esporta.

6. Il documento di esportazione deve essere conforme al modello che figura nell'allegato IV. Esso è valido per le esportazioni in tutto il territorio doganale della Comunità.

⁽¹⁾ GU n. L 358 del 31. 12. 1994, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 357 del 31. 12. 1994, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1994, pag. 2.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 51 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ Vedi pagina 65 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 2

1. Il documento d'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è rilasciato automaticamente e gratuitamente dalle competenti autorità degli Stati membri, per tutte le quantità richieste, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui l'importatore comunitario ha presentato la richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Salvo prova contraria, si presume che tale richiesta sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.

2. Il documento d'importazione rilasciato da una delle competenti autorità nazionali elencate nell'allegato V è valido in tutta la Comunità.

3. Per il documento di importazione si deve utilizzare un formulario corrispondente al modello che figura nell'allegato VI. La domanda dell'importatore deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) nome e indirizzo completo del richiedente (compresi i numeri di telefono e di fax e l'eventuale numero di identificazione utilizzato dalle autorità nazionali competenti) e, se del caso, numero partita IVA;
- b) se del caso, nome e indirizzo completo del dichiarante o del suo rappresentante (compresi i numeri di telefono e di fax);
- c) nome e indirizzo completo dell'esportatore;
- d) descrizione precisa delle merci, compresi:
 - la denominazione commerciale;
 - il(i) codice(i) della nomenclatura combinata (NC);
 - il paese di origine;
 - il paese di spedizione;
- e) il peso netto, espresso in kg, e le quantità nell'unità prescritta, se diverso dal peso netto, per voce della nomenclatura combinata;
- f) il valore cif delle merci in ECU alla frontiera comunitaria per voce della nomenclatura combinata;
- g) se si tratta di prodotti derivati o di qualità inferiore agli standard ⁽¹⁾;
- h) il periodo e il luogo proposti per lo sdoganamento;
- i) se la domanda ripete una domanda precedente relativa al medesimo contratto;

⁽¹⁾ Secondo i criteri indicati nella comunicazione della Commissione concernente i criteri di identificazione dei prodotti siderurgici di seconda scelta originari dei paesi terzi applicati dai servizi doganali degli Stati membri (GU n. C 180 dell'11. 7. 1991, pag. 4).

j) la seguente dichiarazione, datata e firmata dal richiedente con la trascrizione del suo nome in stampatello:

«lo sottoscritto, dichiaro che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e di risiedere nella Comunità».

L'importatore presenta inoltre una copia del contratto di vendita o di acquisto, la fattura pro forma e/o, qualora le merci non siano acquistate direttamente nel paese di produzione, un certificato di produzione rilasciato dall'acciaieria produttrice.

4. I documenti d'importazione possono essere utilizzati solo fintanto che il regime di liberalizzazione delle importazioni continua ad applicarsi alle operazioni in questione. Fatte salve eventuali modifiche delle normative in vigore in materia di importazione o eventuali decisioni prese nell'ambito di un accordo o della gestione di un contingente:

- il periodo di validità del documento di importazione è fissato a quattro mesi;
- i documenti d'importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati possono essere rinnovati per un periodo uguale.

Articolo 3

1. La constatazione che il prezzo unitario al quale si effettua l'operazione supera di meno del 5 % quello indicato nel documento di importazione oppure che il valore o la quantità dei prodotti presentati all'importazione superano di meno del 5 % quelli indicati in detto documento non osta all'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.

2. Le domande di documenti di importazione, nonché i documenti stessi, sono riservate e possono quindi essere consultate solo dalle autorità competenti e dal richiedente.

Articolo 4

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro i primi dieci giorni di ogni mese:

- a) i particolari delle quantità e dei valori (calcolati in ECU) per i quali sono stati rilasciati documenti di importazione nel corso del mese precedente;
- b) i particolari delle importazioni effettuate nel corso del mese che precede quello di cui alla lettera a).

Le informazioni fornite dagli Stati membri, suddivise per prodotto, codice NC e paese, sono comunicate per via elettronica nella forma concordata.

2. Gli Stati membri segnalano tutte le eventuali anomalie o frodi riscontrate nonché, se del caso, i motivi per cui si sono rifiutati di rilasciare un documento di importazione.

Articolo 5

Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento devono essere inviate alla Commissione delle Comunità europee (DG I/D/2 e DG III/C/2).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1995.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. ATIENZA SERNA

ALLEGATO I

REPUBBLICA DI BULGARIA

Elenco dei prodotti soggetti a duplice controllo (1996)

7202 11 20	7209 26 90	7213 91 10	7219 12 90	7225 20 20
7202 11 80	7209 27 10	7213 91 20	7219 13 10	7225 30 00
7202 99 11	7209 27 90	7213 91 41	7219 13 90	7225 40 20
	7209 28 10	7213 91 49	7219 14 10	7225 40 50
7203 90 00	7209 28 90	7213 91 70	7219 14 90	7225 40 80
	7209 90 10	7213 91 90	7219 21 10	7225 50 00
7206 10 00		7213 99 10	7219 21 90	7225 91 10
7206 90 00	7210 11 10	7213 99 90	7219 22 10	7225 92 10
	7210 12 11		7219 22 90	7225 99 10
7208 10 00	7210 12 19	7214 20 00	7219 23 00	
7208 25 00	7210 20 10	7214 30 00	7219 24 00	7226 11 10
7208 26 00	7210 30 10	7214 91 10	7219 31 00	7226 19 10
7208 27 00	7210 41 10	7214 91 90	7219 32 10	7226 19 30
7208 36 00	7210 49 10	7214 99 10	7219 32 90	7226 20 20
7208 37 10	7210 50 10	7214 99 31	7219 33 10	7226 91 10
7208 37 90	7210 61 10	7214 99 39	7219 33 90	7226 91 90
7208 38 10	7210 69 10	7214 99 50	7219 34 10	7226 92 10
7208 38 90	7210 70 31	7214 99 61	7219 34 90	7226 93 20
7208 39 10	7210 70 39	7214 99 69	7219 35 10	7226 94 20
7208 39 90	7210 90 31	7214 99 80	7219 35 90	7226 99 20
7208 40 10	7210 90 33	7214 99 90	7219 90 10	
7208 40 90	7210 90 38			7227 10 00
7208 51 10		7215 90 10	7220 11 00	7227 20 00
7208 51 30	7211 13 00		7220 12 00	7227 90 10
7208 51 50	7211 14 10	7216 10 00	7220 20 10	7227 90 50
7208 51 91	7211 14 90	7216 21 00	7220 90 11	7227 90 95
7208 51 99	7211 19 20	7216 22 00	7220 90 31	
7208 52 10	7211 19 90	7216 31 11		7228 10 10
7208 52 91	7211 23 10	7216 31 19	7221 00 10	7228 10 30
7208 52 99	7211 23 51	7216 31 91	7221 00 90	7228 20 11
7208 53 10	7211 29 20	7216 31 99		7228 20 19
7208 53 90	7211 90 11	7216 32 11	7222 11 11	7228 20 30
7208 54 10		7216 32 19	7222 11 19	7228 30 20
7208 54 90	7212 10 10	7216 32 91	7222 11 21	7228 30 41
7208 90 10	7212 10 91	7216 32 99	7222 11 29	7228 30 49
	7212 20 11	7216 33 10	7222 11 91	7228 30 61
7209 15 00	7212 30 11	7216 33 90	7222 11 99	7228 30 69
7209 16 10	7212 40 10	7216 40 10	7222 19 10	7228 30 70
7209 16 90	7212 40 91	7216 40 90	7222 19 90	7228 30 89
7209 17 10	7212 50 31	7216 50 10	7222 30 10	7228 60 10
7209 17 90	7212 50 51	7216 50 91	7222 40 10	7228 70 10
7209 18 10	7212 60 11	7216 50 99	7222 40 30	7228 70 31
7209 18 91	7212 60 91	7216 99 10		7228 80 10
7209 18 99			7225 11 00	7228 80 90
7209 25 00	7213 10 00	7219 11 00	7225 19 10	
7209 26 10	7213 20 00	7219 12 10	7225 19 90	7301 10 00

ALLEGATO II

ROMANIA

Elenco dei prodotti sottoposti a duplice controllo (1996)

7202 11 20	7209 26 90	7213 91 10	7219 12 90	7225 20 20
7202 11 80	7209 27 10	7213 91 20	7219 13 10	7225 30 00
7202 99 11	7209 27 90	7213 91 41	7219 13 90	7225 40 20
	7209 28 10	7213 91 49	7219 14 10	7225 40 50
7203 90 00	7209 28 90	7213 91 70	7219 14 90	7225 40 80
	7209 90 10	7213 91 90	7219 21 10	7225 50 00
7206 10 00		7213 99 10	7219 21 90	7225 91 10
7206 90 00	7210 11 10	7213 99 90	7219 22 10	7225 92 10
	7210 12 11		7219 22 90	7225 99 10
7208 10 00	7210 12 19	7214 20 00	7219 23 00	
7208 25 00	7210 20 10	7214 30 00	7219 24 00	7226 11 10
7208 26 00	7210 30 10	7214 91 10	7219 31 00	7226 19 10
7208 27 00	7210 41 10	7214 91 90	7219 32 10	7226 19 30
7208 36 00	7210 49 10	7214 99 10	7219 32 90	7226 20 20
7208 37 10	7210 50 10	7214 99 31	7219 33 10	7226 91 10
7208 37 90	7210 61 10	7214 99 39	7219 33 90	7226 91 90
7208 38 10	7210 69 10	7214 99 50	7219 34 10	7226 92 10
7208 38 90	7210 70 31	7214 99 61	7219 34 90	7226 93 20
7208 39 10	7210 70 39	7214 99 69	7219 35 10	7226 94 20
7208 39 90	7210 90 31	7214 99 80	7219 35 90	7226 99 20
7208 40 10	7210 90 33	7214 99 90	7219 90 10	
7208 40 90	7210 90 38			7227 10 00
7208 51 10		7215 90 10	7220 11 00	7227 20 00
7208 51 30	7211 13 00		7220 12 00	7227 90 10
7208 51 50	7211 14 10	7216 10 00	7220 20 10	7227 90 50
7208 51 91	7211 14 90	7216 21 00	7220 90 11	7227 90 95
7208 51 99	7211 19 20	7216 22 00	7220 90 31	
7208 52 10	7211 19 90	7216 31 11		7228 10 10
7208 52 91	7211 23 10	7216 31 19	7221 00 10	7228 10 30
7208 52 99	7211 23 51	7216 31 91	7221 00 90	7228 20 11
7208 53 10	7211 29 20	7216 31 99		7228 20 19
7208 53 90	7211 90 11	7216 32 11	7222 11 11	7228 20 30
7208 54 10		7216 32 19	7222 11 19	7228 30 20
7208 54 90	7212 10 10	7216 32 91	7222 11 21	7228 30 41
7208 90 10	7212 10 91	7216 32 99	7222 11 29	7228 30 49
	7212 20 11	7216 33 10	7222 11 91	7228 30 61
7209 15 00	7212 30 11	7216 33 90	7222 11 99	7228 30 69
7209 16 10	7212 40 10	7216 40 10	7222 19 10	7228 30 70
7209 16 90	7212 40 91	7216 40 90	7222 19 90	7228 30 89
7209 17 10	7212 50 31	7216 50 10	7222 30 10	7228 60 10
7209 17 90	7212 50 51	7216 50 91	7222 40 10	7228 70 10
7209 18 10	7212 60 11	7216 50 99	7222 40 30	7228 70 31
7209 18 91	7212 60 91	7216 99 10		7228 80 10
7209 18 99			7225 11 00	7228 80 90
7209 25 00	7213 10 00	7219 11 00	7225 19 10	
7209 26 10	7213 20 00	7219 12 10	7225 19 90	7301 10 00

ALLEGATO III

REPUBBLICA SLOVACCA

Elenco dei prodotti soggetti al sistema di duplice controllo (1996)

<i>Nastri larghi laminati a caldo e nastri decapati</i>	7211 19 20
7208 10 00	7211 19 90
7208 25 00	
7208 26 00	7212 60 91
7208 27 00	
7208 36 00	7220 11 00
7208 37 10	7220 12 00
7208 37 90	7220 90 31
7208 38 10	
7208 38 90	7226 19 10
7208 39 10	7226 20 20
7208 39 90	7226 91 10
	7226 91 90
	7226 93 20
7219 11 00	7226 94 20
7219 12 10	7226 99 20
7219 12 90	
7219 13 10	
7219 14 10	<i>Nastri laminati a freddo</i>
7219 14 90	7211 23 10
	7211 23 51
7225 19 10	7211 23 99
7225 20 20	7211 29 20
7225 30 00	7211 90 19
	7211 90 90
<i>Bandelle</i>	7226 92 90
7208 40 10	7226 93 80
7208 40 90	7226 94 80
7208 51 10	7226 99 80
7208 51 99	
7208 52 10	
7208 52 99	<i>Lamiere e nastri zincati per immersione</i>
7208 53 10	7210 11 90
7208 53 90	7210 41 90
7208 54 10	7210 61 10
7208 54 90	
7208 90 10	7212 30 90
7208 90 90	
	<i>Banda stagnata in lamiere e nastri</i>
<i>Nastri e lamiere laminati a freddo</i>	7210 12 11
7209 15 00	7210 70 31
7209 16 90	7210 70 39
7209 17 90	
7209 18 91	7212 10 99
7209 18 99	
7209 25 00	
7209 26 90	<i>Lamiere e nastri di acciaio a grani non orientati per applicazioni elettrotecniche</i>
7209 27 90	
7209 28 90	7209 17 10
7209 90 10	7209 27 10
7209 90 90	
	7211 23 91
<i>Nastri laminati a caldo</i>	
7211 14 10	<i>Tubi senza saldatura</i>
7211 14 90	Voce NC 7304 completa

ALLEGATO IV

(¹) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.
 (²) In the currency of the sale contract.

1. Exporter (name, full address, country)	ORIGINAL	2. No.	
	3. Year	4. Product group	
5. Consignee (name, full address, country)	EXPORT LICENCE (ECSC products)		
	6. Country of origin	7. Country of destination	
8. Place and date of shipment – Means of transport	9. Supplementary details		
10. Description of goods – Manufacturer	11. CN code	12. Quantity (¹)	13. FOB Value (²)
14. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY			
15. Competent authority (name, full address, country)	At on (Signature) (Stamp)		

LICENZA DI ESPORTAZIONE

(prodotti CECA)

1. Esportatore (ragione sociale, indirizzo completo, paese)
2. N.
3. Anno
4. Categoria di prodotti
5. Destinatario (ragione sociale, indirizzo completo, paese)
6. Paese d'origine
7. Paese di destinazione
8. Luogo e data di spedizione — Mezzo di trasporto
9. Indicazioni complementari
10. Descrizione delle merci — Produttore
11. Codice NC
12. Quantitativo ⁽¹⁾
13. Valore FOB ⁽²⁾
14. DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE
15. Autorità competente (denominazione, indirizzo completo, paese)

Fatto a, il

(Firma)

(Timbro)

⁽¹⁾ Indicare il peso netto (in chilogrammi) e il quantitativo nell'unità prevista se diverso dal peso netto.

⁽²⁾ Nella valuta del contratto di vendita.

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.
 (2) In the currency of the sale contract.

1. Exporter <i>(name, full address, country)</i>	COPY	2. No.	
	3. Year	4. Product group	
5. Consignee <i>(name, full address, country)</i>	EXPORT LICENCE (ECSC products)		
	6. Country of origin	7. Country of destination	
8. Place and date of shipment – Means of transport	9. Supplementary details		
10. Description of goods – Manufacturer	11. CN code	12. Quantity (¹)	13. FOB Value (²)
14. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY			
15. Competent authority <i>(name, full address, country)</i>	At, on		
 (Signature)	 (Stamp)

ANEXO V — BILAG V — ANHANG V — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V — ANNEX V — ANNEXE V — ALLEGATO V — BIJLAGE V —
ANEXO V — LIITE V — BILAGA V

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES
LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER
LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES
LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES
ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI
LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES
LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES
LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA
LISTA ÖVER KOMPETENTA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË

Administration des relations économiques
Quatrième division: mise en œuvre des politiques commerciales
internationales — Services «Licences»
Rue Général Leman 60
B-1040 Bruxelles
Télécopieur: (32 2) 230 83 22

Bestuur van de Economische Betrekkingen
Vierde Afdeling: Toepassing van het Internationaal Handels-
beleid — Dienst Vergunningen
Generaal Lemanstraat 60
B-1040 Brussel
Fax: (32-2) 230 83 22

DANMARK

Erhvervsfremme Styrelsen
Søndergade 25
DK-8600 Silkeborg
Fax (45) 87 20 40 77

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft, Dienst 01
Postfach 5171
D-65762 Eschborn 1
Fax: (49) (61 96) 40 42 12

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Γενική Γραμματεία ΔΟΣ
Διεύθυνση Διαδικασιών Εξωτερικού Εμπορίου
Κορνάρου 1
GR-105 63 Αθήνα
Τέλεφαξ: (30-1) 328 60 29/328 60 59/328 60 39

ESPAÑA

Ministerio de Comercio y Turismo
Dirección General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Fax: (34 1) 563 18 23

FRANCE

SE.TI.CE
8, rue de la Tour-des-Dames
F-75436 Paris Cedex 09
Télécopieur: (33 1) 44 63 26 59

IRELAND

Licensing Unit
Department of Tourism and Trade
Kildare Street
IRL-Dublin 2
Fax: (353 1) 676 61 54

ITALIA

Ministero per il Commercio estero
D.G. Import-export, Division V
Viale Boston
I-00144 Roma
Fax: (39-6) 59 93 26 36/59 93 26 37

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères
Office des Licences
Boîte postale 113
L-2011 Luxembourg
Télécopieur: (352) 46 61 38

NEDERLAND

Centrale Dienst voor In- en Uitvoer
Postbus 30.003, Engelse Kamp 2
NL-9700 RD Groningen
Fax: (31-50) 526 06 98

ÖSTERREICH

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
Außenwirtschaftsadministration
Landstrasser Hauptstraße 55—57
A-1030 Wien
Fax: (43-1) 715 83 47

PORTUGAL

Direcção-Geral do Comércio
Avenida da República, 79
P-1000 Lisboa
Telefax: (351-1) 793 22 10

SUOMI

Tullihallitus
PL 512
FIN-00101 Helsinki
Fax: +358 0 614 2852

SVERIGE

Kommerskollegium
Box 1209
S-111 82 Stockholm
Fax: +46 8 20 03 24

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House — West Precinct
Billingham, Cleveland
UK-TS23 2NF
Fax (44 1642) 533 557

15. IMPUTAZIONI Indicare nella parte 1 della colonna 17 il quantitativo disponibile e nella parte 2 il quantitativo indicato			
16. Quantitativo netto (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		19. Documento doganale (modello e numero) o numero di estratto e data di imputazione	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità di imputazione
17. In cifre	18. In lettere per il quantitativo imputato		
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			

Unire qui l'eventuale aggiunta

15. IMPUTAZIONI Indicare nella parte 1 della colonna 17 il quantitativo disponibile e nella parte 2 il quantitativo indicato			
16. Quantitativo netto (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		19. Documento doganale (modello e numero) o numero di estratto e data di imputazione	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità di imputazione
17. In cifre	18. In lettere per il quantitativo imputato		
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			

Unire qui l'eventuale aggiunta

DECISIONE N. 3055/95/CECA DELLA COMMISSIONE

del 24 dicembre 1995

relativa alle esportazioni nella Comunità europea del carbone e dell'acciaio di alcuni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA e originari della Repubblica di Bulgaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, primo comma,

considerando che l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da una parte e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra ⁽¹⁾ (in seguito denominato «l'accordo interinale») è entrato in vigore il 31 dicembre 1993;

considerando che, in seguito all'entrata in vigore dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria ⁽²⁾, dall'altra, tale accordo ha sostituito l'accordo interinale;

considerando che la situazione relativa alle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti siderurgici originari della Bulgaria è stata sottoposta ad un esame accurato e che, in base alle informazioni pertinenti a loro disposizione, le parti hanno stabilito che una soluzione reciprocamente accettabile è l'introduzione di un sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, per l'importazione nella Comunità di alcuni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA, per un periodo iniziale compreso tra il 1° marzo e il 31 dicembre 1995;

dopo aver sentito il comitato consultivo e previo parere conforme e unanime del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Le disposizioni della raccomandazione n. 3118/94/CECA della Commissione ⁽³⁾ relativa alla sorveglianza comunitaria preventiva delle importazioni di alcuni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA nel 1995, si applicano alle importazioni nella Comunità dei prodotti elencati nell'allegato I e originari della Repubblica di Bulgaria.

⁽¹⁾ GU n. L 323 del 23. 12. 1993, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 358 del 31. 12. 1994, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 330 del 21. 12. 1994, pag. 6.

2. Per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1995, le importazioni nella Comunità dei prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA, elencati nell'allegato I e originari della Repubblica di Bulgaria sono subordinate anche ad una licenza d'esportazione rilasciata dalle competenti autorità bulgare.

3. Non è richiesta una licenza d'esportazione per le merci spedite prima del 1° marzo 1995. Si ritiene che la spedizione sia stata effettuata alla data alla quale i prodotti sono stati caricati sul mezzo di trasporto (aeromobile, autoveicolo o nave) utilizzato per l'esportazione.

4. La licenza d'esportazione deve essere conforme al modello che figura nell'allegato II. Essa è valida per le esportazioni in tutto il territorio doganale della Comunità.

Articolo 2

Gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni statistiche precise, da inviare successivamente alle autorità bulgare, sulle autorizzazioni d'importazione da essi rilasciate riguardo ai prodotti elencati nell'allegato I. Gli Stati membri devono comunicare tali informazioni entro tre settimane a decorrere dalla fine del mese al quale si riferiscono.

Articolo 3

Le comunicazioni da effettuare in conformità della presente decisione devono essere inviate:

- per la Comunità, alla Commissione delle Comunità europee (DG I/D/2 e DG III/C/2),
- per la Repubblica di Bulgaria, alla missione della Repubblica di Bulgaria presso le Comunità europee e al ministero del Commercio bulgaro.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esa è applicabile a decorrere dal 1° marzo 1995.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1995.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I —
ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

7201 10 11	7208 32 59	7210 60 19	7216 31 19	7222 10 39
7201 10 19	7208 32 91	7210 70 31	7216 31 91	7222 10 81
7201 10 30	7208 32 99	7210 70 39	7216 31 99	7222 10 89
7201 10 90	7208 33 10	7210 90 31	7216 32 11	7222 30 10
7201 20 00	7208 33 91	7210 90 33	7216 32 19	7222 40 11
7201 30 10	7208 33 99	7210 90 35	7216 32 91	7222 40 19
7201 30 90	7208 34 10	7210 90 39	7216 32 99	7222 40 30
7201 40 00	7208 34 90		7216 33 10	
	7208 35 10	7211 11 00	7216 33 90	7224 10 00
7202 11 20	7208 35 90	7211 12 10	7216 40 10	7224 90 01
7202 11 80	7208 41 00	7211 12 90	7216 40 90	7224 90 05
7202 99 11	7208 42 10	7211 19 10	7216 50 10	7224 90 08
	7208 42 30	7211 19 91	7216 50 91	7224 90 15
7203 90 00	7208 42 51	7211 19 99	7216 50 99	7224 90 31
	7208 42 59	7211 21 00	7216 90 10	7224 90 39
7204 50 10	7208 42 91	7211 22 10		
7204 50 90	7208 42 99	7211 22 90	7218 10 00	7225 10 10
	7208 43 10	7211 29 10	7218 90 11	7225 10 91
7206 10 00	7208 43 91	7211 29 91	7218 90 13	7225 10 99
7206 90 00	7208 43 99	7211 29 99	7218 90 15	7225 20 20
	7208 44 10	7211 30 10	7218 90 19	7225 30 00
7207 11 11	7208 44 90	7211 41 10	7218 90 50	7225 40 10
7207 11 14	7208 45 10	7211 41 91		7225 40 30
7207 11 16	7208 45 90	7211 49 10	7219 11 10	7225 40 50
7207 12 10	7208 90 10	7211 90 11	7219 11 90	7225 40 70
7207 19 11			7219 12 10	7225 40 90
7207 19 14	7209 11 00	7212 10 10	7219 12 90	7225 50 10
7207 19 16	7209 12 10	7212 10 91	7219 13 10	7225 50 90
7207 19 31	7209 12 90	7212 21 11	7219 13 90	7225 90 10
7207 20 11	7209 13 10	7212 29 11	7219 14 10	
7207 20 15	7209 13 90	7212 30 11	7219 14 90	7226 10 10
7207 20 17	7209 14 10	7212 40 10	7219 21 11	7226 10 30
7207 20 32	7209 14 90	7212 40 91	7219 21 19	7226 20 20
7207 20 51	7209 21 00	7212 50 31	7219 21 90	7226 91 10
7207 20 55	7209 22 10	7212 50 51	7219 22 10	7226 91 90
7207 20 57	7209 22 90	7212 60 11	7219 22 90	7226 92 10
7207 20 71	7209 23 10	7212 60 91	7219 23 10	7226 99 20
	7209 23 90		7219 23 90	
7208 11 00	7209 24 10	7213 10 00	7219 24 10	7227 10 00
7208 12 10	7209 24 91	7213 20 00	7219 24 90	7227 20 00
7208 12 91	7209 24 99	7213 31 10	7219 31 10	7227 90 10
7208 12 95	7209 31 00	7213 31 90	7219 31 90	7227 90 30
7208 12 98	7209 32 10	7213 39 10	7219 32 10	7227 90 50
7208 13 10	7209 32 90	7213 39 90	7219 32 90	7227 90 70
7208 13 91	7209 33 10	7213 41 00	7219 33 10	
7208 13 95	7209 33 90	7213 49 00	7219 33 90	7228 10 10
7208 13 98	7209 34 10	7213 50 10	7219 34 10	7228 10 30
7208 14 10	7209 34 90	7213 50 90	7219 34 90	7228 20 11
7208 14 91	7209 41 00		7219 35 10	7228 20 19
7208 14 99	7209 42 10	7214 20 00	7219 35 90	7228 20 30
7208 21 10	7209 42 90	7214 30 00	7219 90 11	7228 30 20
7208 21 90	7209 43 10	7214 40 10	7219 90 19	7228 30 40
7208 22 10	7209 43 90	7214 40 31		7228 30 61
7208 22 91	7209 44 10	7214 40 39	7220 11 00	7228 30 69
7208 22 95	7209 44 90	7214 40 90	7220 12 00	7228 30 70
7208 22 98	7209 90 10	7214 50 10	7220 20 10	7228 30 89
7208 23 10		7214 50 31	7220 90 11	7228 60 10
7208 23 91	7210 11 10	7214 50 39	7220 90 31	7228 70 10
7208 23 95	7210 12 11	7214 50 90		7228 70 31
7208 23 98	7210 12 19	7214 60 00	7221 00 10	7228 80 10
7208 24 10	7210 20 10		7221 00 90	7228 80 90
7208 24 91	7210 31 10	7215 90 10		
7208 24 99	7210 39 10		7222 10 11	7301 10 00
7208 31 00	7210 41 10	7216 10 00	7222 10 19	
7208 32 10	7210 49 10	7216 21 00	7222 10 21	
7208 32 30	7210 50 10	7216 22 00	7222 10 29	
7208 32 51	7210 60 11	7216 31 11	7222 10 31	

ALLEGATO IIa

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.
 (2) In the currency of the sale contract.

1. Exporter (name, full address, country)	ORIGINAL		2. No.
	3. Year		4. Product group
	EXPORT LICENCE (ECSC products)		
5. Consignee (name, full address, country)	6. Country of origin		7. Country of destination
	8. Place and date of shipment – Means of transport		9. Supplementary details
10. Description of goods – Manufacturer		11. CN code	12. Quantity (¹)
			13. FOB Value (²)
14. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY			
15. Competent authority (name, full address, country)		At, on	
	 (Signature) (Stamp)

LICENZA DI ESPORTAZIONE

(prodotti CECA)

1. Esportatore (ragione sociale, indirizzo completo, paese)
2. N.
3. Anno
4. Categoria di prodotti
5. Destinatario (ragione sociale, indirizzo completo, paese)
6. Paese d'origine
7. Paese di destinazione
8. Luogo e data di spedizione — Mezzo di trasporto
9. Indicazioni complementari
10. Descrizione delle merci — Produttore
11. Codice NC
12. Quantitativo ⁽¹⁾
13. Valore FOB ⁽²⁾
14. DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE
15. Autorità competente (denominazione, indirizzo completo, paese)

Fatto a, il

(Firma)

(Timbro)

⁽¹⁾ Indicare il peso netto (in chilogrammi) e il quantitativo nell'unità prevista se diverso dal peso netto.
⁽²⁾ Nella valuta del contratto di vendita.

(¹) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.
 (²) In the currency of the sale contract.

1. Exporter (name, full address, country)	COPY		2. No.	
	3. Year		4. Product group	
5. Consignee (name, full address, country)	EXPORT LICENCE (ECSC products)			
	6. Country of origin		7. Country of destination	
8. Place and date of shipment – Means of transport		9. Supplementary details		
10. Description of goods – Manufacturer		11. CN code	12. Quantity (¹)	13. FOB Value (²)
14. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY				
15. Competent authority (name, full address, country)		At, on		
	 (Signature)		(Stamp)

ALLEGATO IIb

REPUBBLICA DI BULGARIA

ALLEGATO TECNICO SUL SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO

1. Le licenze d'esportazione devono avere un formato di 210 × 297 mm. La carta da usare deve essere bianca, collata per scritte, non contenente paste meccaniche a avente un peso minimo di 25 g/m². I moduli devono essere compilati in inglese e, se sono compilati a mano, i dati devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. I documenti possono comprendere copie aggiuntive, indicate come tali. Quando i documenti contengono varie copie, soltanto la prima è l'originale. L'originale e le copie devono essere chiaramente contrassegnati come tali. Unicamente l'originale è accettato come valido dalle competenti autorità della Comunità ai fini del controllo delle esportazioni secondo le disposizioni del sistema di duplice controllo.
2. Ogni documento reca un numero di serie standardizzato, stampato o no, con il quale può essere identificato. Il numero è costituito dai seguenti elementi:
 - due lettere che identificano il paese d'esportazione: BG;
 - due lettere che identificano lo Stato membro in cui è previsto lo sdoganamento:
 - AT: Austria
 - BE: Belgio
 - DE: Germania
 - DK: Danimarca
 - EL: Grecia
 - ES: Spagna
 - FI: Finlandia
 - FR: Francia
 - GB: Regno Unito
 - IE: Irlanda
 - IT: Italia
 - LU: Lussemburgo
 - NL: Paesi Bassi
 - PT: Portogallo
 - SE: Svezia;
 - un numero a una cifra che identifica l'anno, corrispondente all'ultima cifra dell'anno in questione, per esempio 5 per 1995;
 - un numero a due cifre compreso tra 01 e 99 che identifica l'ufficio emittente nel paese esportatore;
 - un numero a cinque cifre compreso tra 00001 e 99999 assegnato allo Stato membro nel quale è previsto lo sdoganamento.
3. Le licenze d'esportazione hanno una validità di quattro mesi a decorrere dalla data del rilascio e possono essere rinnovate o prorogate.
4. Ciascuna licenza d'esportazione può essere utilizzata per una o più spedizioni dei prodotti in questione.
5. Le licenze d'esportazione possono essere rilasciate dopo la spedizione dei prodotti ai quali si riferiscono. In tal caso le licenze devono recare una dicitura che precisi che sono state rilasciate a posteriori.
6. In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza d'esportazione, l'esportatore può rivolgersi all'autorità competente che ha rilasciato il documento per ottenere un duplicato in base ai documenti d'esportazione in suo possesso. Il duplicato di qualsiasi licenza così rilasciato deve recare una dicitura che lo identifica come tale. Il duplicato deve indicare la data della licenza originale.

-
7. Le competenti autorità della Comunità sono immediatamente informate del ritiro o della modifica di licenze d'esportazione già rilasciate e, secondo i casi, dei motivi che hanno giustificato tale azione.
 8. La Repubblica di Bulgaria intende inserire una descrizione della classificazione dei prodotti (per esempio prima o seconda scelta oppure qualità inferiore alla norma) nel riquadro 10 della licenza d'esportazione.
-

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE N. 2/95 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE

tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra

del 22 dicembre 1995

relativa all'esportazione di alcuni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA dalla Repubblica di Bulgaria nella Comunità

(95/572/CECA)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

considerando che il gruppo di contatto di cui all'articolo 11 del protocollo n. 2 dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (in appresso denominate «la Comunità»), da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra (in appresso denominato «l'accordo interinale») ⁽¹⁾, che è entrato in vigore il 31 dicembre 1993, si è riunito il 25 gennaio 1995 per esaminare l'andamento delle importazioni dei prodotti CECA dalla Repubblica di Bulgaria nella Comunità e ha riconosciuto l'esigenza di trovare soluzioni adeguate nel quadro delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 1 dell'accordo interinale per evitare che sia pregiudicata la realizzazione degli obiettivi dell'accordo;

considerando che, in previsione delle eventuali difficoltà che tali importazioni potrebbero creare, il gruppo di contatto ha deciso di sottoporre la questione all'esame della commissione mista di cui all'articolo 39 dell'accordo interinale;

considerando che, in seguito all'entrata in vigore dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra ⁽²⁾, che sostituisce l'ac-

cordo interinale, il consiglio di associazione istituito a norma dell'accordo europeo ha il potere di prendere decisioni e che la presente misura è stata quindi sottoposta all'esame del consiglio di associazione;

considerando che le parti desiderano promuovere lo sviluppo ordinato ed equo degli scambi di prodotti siderurgici tra la Comunità e la Repubblica di Bulgaria;

considerando che il consiglio di associazione, dopo aver ricevuto tutte le informazioni pertinenti, ha stabilito che la soluzione accettabile per le due parti è l'introduzione di un sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, per l'importazione nella Comunità di taluni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA, per un periodo iniziale compreso tra il 1° marzo e il 31 dicembre 1995,

DECIDE:

Articolo 1

1. Nel corso del 1995 la Comunità continua ad applicare il sistema di sorveglianza comunitaria preventiva delle importazioni di taluni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA, istituito dalla raccomandazione n. 3118/94/CECA della Commissione ⁽³⁾, nei confronti delle importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Repubblica di Bulgaria elencati nell'allegato I.

⁽¹⁾ GU n. L 323 del 23. 12. 1993, pag. 2. Accordo modificato da ultimo dallo scambio di lettere (GU n. L 178 del 12. 7. 1994, pag. 71).

⁽²⁾ GU n. L 358 del 31. 12. 1994, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 330 del 21. 12. 1994, pag. 6.

2. Per il periodo 1° marzo-31 dicembre 1995, le importazioni nella Comunità dei prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA elencati nell'allegato I e originari della Repubblica di Bulgaria sono subordinate anche ad una licenza d'esportazione rilasciata dalle competenti autorità bulgare.

3. Non è richiesta una licenza d'esportazione per le merci spedite prima del 1° marzo 1995. Si ritiene che la spedizione sia stata effettuata alla data alla quale i prodotti sono stati caricati sull'aeromobile, autoveicolo o nave utilizzato per l'esportazione.

4. La licenza d'esportazione deve essere conforme al modello che figura nell'allegato II. Essa è valida per le esportazioni in tutto il territorio doganale della Comunità.

5. La Repubblica di Bulgaria notifica alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle autorità bulgare che sono autorizzate a rilasciare e a verificare le licenze d'esportazione, nonché i modelli dei timbri e delle firme utilizzati a tal fine. La Repubblica di Bulgaria notifica inoltre alla Commissione qualsiasi modifica di tali dati.

Articolo 2

1. La Repubblica di Bulgaria si impegna a fornire alla Comunità informazioni statistiche precise sulle licenze d'esportazione rilasciate dalle autorità bulgare a norma dell'articolo 1. Tali informazioni sono inviate alla Comunità entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono.

2. La Comunità si impegna a fornire alle autorità della Bulgaria informazioni statistiche precise sulle autorizzazioni d'importazione rilasciate dagli Stati membri riguardo ai prodotti elencati nell'allegato I. Tali informazioni devono essere inviate alle autorità della Bulgaria entro la fine del mese successivo a quello al quale si riferiscono.

Articolo 3

Se necessario, a richiesta di una delle due parti, si tengono consultazioni su qualsiasi problema derivante dall'applicazione della presente decisione. Le consultazioni sono tenute immediatamente. Le parti partecipano alle consultazioni tenute in conformità del presente articolo con spirito di cooperazione e con il desiderio di conciliare le loro divergenze.

Articolo 4

Le comunicazioni da effettuare in conformità della presente decisione devono essere inviate:

- per la Comunità, alla Commissione delle Comunità europee (DG I/D/2 e DG III/C/2),
- per la Repubblica di Bulgaria, alla missione della Repubblica di Bulgaria presso le Comunità europee e al ministero del Commercio e della Cooperazione economica estera della Repubblica di Bulgaria.

Articolo 5

La presente decisione è vincolante per la Comunità e la Repubblica di Bulgaria che prendono le misure necessarie per l'esecuzione.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore alla data della firma.

Essa si applica a decorrere dal 1° marzo 1995.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1995.

Per il consiglio di associazione

Il Presidente

L. ATIENZA SERNA

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I —
ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

7201 10 11	7208 32 59	7210 60 19	7216 31 19	7222 10 39
7201 10 19	7208 32 91	7210 70 31	7216 31 91	7222 10 81
7201 10 30	7208 32 99	7210 70 39	7216 31 99	7222 10 89
7201 10 90	7208 33 10	7210 90 31	7216 32 11	7222 30 10
7201 20 00	7208 33 91	7210 90 33	7216 32 19	7222 40 11
7201 30 10	7208 33 99	7210 90 35	7216 32 91	7222 40 19
7201 30 90	7208 34 10	7210 90 39	7216 32 99	7222 40 30
7201 40 00	7208 34 90		7216 33 10	
	7208 35 10	7211 11 00	7216 33 90	7224 10 00
7202 11 20	7208 35 90	7211 12 10	7216 40 10	7224 90 01
7202 11 80	7208 41 00	7211 12 90	7216 40 90	7224 90 05
7202 99 11	7208 42 10	7211 19 10	7216 50 10	7224 90 08
	7208 42 30	7211 19 91	7216 50 91	7224 90 15
7203 90 00	7208 42 51	7211 19 99	7216 50 99	7224 90 31
	7208 42 59	7211 21 00	7216 90 10	7224 90 39
7204 50 10	7208 42 91	7211 22 10		
7204 50 90	7208 42 99	7211 22 90	7218 10 00	7225 10 10
	7208 43 10	7211 29 10	7218 90 11	7225 10 91
7206 10 00	7208 43 91	7211 29 91	7218 90 13	7225 10 99
7206 90 00	7208 43 99	7211 29 99	7218 90 15	7225 20 20
	7208 44 10	7211 30 10	7218 90 19	7225 30 00
7207 11 11	7208 44 90	7211 41 10	7218 90 50	7225 40 10
7207 11 14	7208 45 10	7211 41 91		7225 40 30
7207 11 16	7208 45 90	7211 49 10	7219 11 10	7225 40 50
7207 12 10	7208 90 10	7211 90 11	7219 11 90	7225 40 70
7207 19 11			7219 12 10	7225 40 90
7207 19 14	7209 11 00	7212 10 10	7219 12 90	7225 50 10
7207 19 16	7209 12 10	7212 10 91	7219 13 10	7225 50 90
7207 19 31	7209 12 90	7212 21 11	7219 13 90	7225 90 10
7207 20 11	7209 13 10	7212 29 11	7219 14 10	
7207 20 15	7209 13 90	7212 30 11	7219 14 90	7226 10 10
7207 20 17	7209 14 10	7212 40 10	7219 21 11	7226 10 30
7207 20 32	7209 14 90	7212 40 91	7219 21 19	7226 20 20
7207 20 51	7209 21 00	7212 50 31	7219 21 90	7226 91 10
7207 20 55	7209 22 10	7212 50 51	7219 22 10	7226 91 90
7207 20 57	7209 22 90	7212 60 11	7219 22 90	7226 92 10
7207 20 71	7209 23 10	7212 60 91	7219 23 10	7226 99 20
	7209 23 90		7219 23 90	
7208 11 00	7209 24 10	7213 10 00	7219 24 10	7227 10 00
7208 12 10	7209 24 91	7213 20 00	7219 24 90	7227 20 00
7208 12 91	7209 24 99	7213 31 10	7219 31 10	7227 90 10
7208 12 95	7209 31 00	7213 31 90	7219 31 90	7227 90 30
7208 12 98	7209 32 10	7213 39 10	7219 32 10	7227 90 50
7208 13 10	7209 32 90	7213 39 90	7219 32 90	7227 90 70
7208 13 91	7209 33 10	7213 41 00	7219 33 10	
7208 13 95	7209 33 90	7213 49 00	7219 33 90	7228 10 10
7208 13 98	7209 34 10	7213 50 10	7219 34 10	7228 10 30
7208 14 10	7209 34 90	7213 50 90	7219 34 90	7228 20 11
7208 14 91	7209 41 00		7219 35 10	7228 20 19
7208 14 99	7209 42 10	7214 20 00	7219 35 90	7228 20 30
7208 21 10	7209 42 90	7214 30 00	7219 90 11	7228 30 20
7208 21 90	7209 43 10	7214 40 10	7219 90 19	7228 30 40
7208 22 10	7209 43 90	7214 40 31		7228 30 61
7208 22 91	7209 44 10	7214 40 39	7220 11 00	7228 30 69
7208 22 95	7209 44 90	7214 40 90	7220 12 00	7228 30 70
7208 22 98	7209 90 10	7214 50 10	7220 20 10	7228 30 89
7208 23 10		7214 50 31	7220 90 11	7228 60 10
7208 23 91	7210 11 10	7214 50 39	7220 90 31	7228 70 10
7208 23 95	7210 12 11	7214 50 90		7228 70 31
7208 23 98	7210 12 19	7214 60 00	7221 00 10	7228 80 10
7208 24 10	7210 20 10		7221 00 90	7228 80 90
7208 24 91	7210 31 10	7215 90 10		
7208 24 99	7210 39 10		7222 10 11	7301 10 00
7208 31 00	7210 41 10	7216 10 00	7222 10 19	
7208 32 10	7210 49 10	7216 21 00	7222 10 21	
7208 32 30	7210 50 10	7216 22 00	7222 10 29	
7208 32 51	7210 60 11	7216 31 11	7222 10 31	

ALLEGATO IIa

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.
 (2) In the currency of the sale contract.

1. Exporter <i>(name, full address, country)</i>	ORIGINAL		2. No.	
	3. Year		4. Product group	
	EXPORT LICENCE (ECSC products)			
5. Consignee <i>(name, full address, country)</i>	6. Country of origin		7. Country of destination	
	8. Place and date of shipment – Means of transport		9. Supplementary details	
10. Description of goods – Manufacturer		11. CN code	12. Quantity (¹)	13. FOB Value (²)
14. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY				
15. Competent authority <i>(name, full address, country)</i>		At, on		
	 (Signature)	 (Stamp)

LICENZA DI ESPORTAZIONE

(prodotti CECA)

1. Esportatore (ragione sociale, indirizzo completo, paese)
2. N.
3. Anno
4. Categoria di prodotti
5. Destinatario (ragione sociale, indirizzo completo, paese)
6. Paese d'origine
7. Paese di destinazione
8. Luogo e data di spedizione — Mezzo di trasporto
9. Indicazioni complementari
10. Descrizione delle merci — Produttore
11. Codice NC
12. Quantitativo ⁽¹⁾
13. Valore FOB ⁽²⁾
14. DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE
15. Autorità competente (denominazione, indirizzo completo, paese)

Fatto a, il

(Firma)

(Timbro)

⁽¹⁾ Indicare il peso netto (in chilogrammi) e il quantitativo nell'unità prevista se diverso dal peso netto.

⁽²⁾ Nella valuta del contratto di vendita.

(¹) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.
 (²) In the currency of the sale contract.

1. Exporter (name, full address, country)	COPY		2. No.
	3. Year		4. Product group
5. Consignee (name, full address, country)	EXPORT LICENCE (ECSC products)		
	6. Country of origin	7. Country of destination	
8. Place and date of shipment – Means of transport	9. Supplementary details		
10. Description of goods – Manufacturer	11. CN code	12. Quantity (¹)	13. FOB Value (²)
14. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY			
15. Competent authority (name, full address, country)	At, on		
 (Signature)	 (Stamp)

ALLEGATO IIb

REPUBBLICA DI BULGARIA

ALLEGATO TECNICO SUL SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO

1. Le licenze d'esportazione devono avere un formato di 210 × 297 mm. La carta da usare deve essere bianca, collata per scritte, non contenente paste meccaniche a avente un peso minimo di 25 g/m². I moduli devono essere compilati in inglese e, se sono compilati a mano, i dati devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. I documenti possono comprendere copie aggiuntive, indicate come tali. Quando i documenti contengono varie copie, soltanto la prima è l'originale. L'originale e le copie devono essere chiaramente contrassegnati come tali. Unicamente l'originale è accettato come valido dalle competenti autorità della Comunità ai fini del controllo delle esportazioni secondo le disposizioni del sistema di duplice controllo.
2. Ogni documento reca un numero di serie standardizzato, stampato o meno, con il quale può essere identificato. Il numero è costituito dei seguenti elementi:
 - due lettere che identificano il paese d'esportazione: BG;
 - due lettere che identificano lo Stato membro in cui è previsto lo sdoganamento:
 - BE: Belgio
 - DK: Danimarca
 - DE: Germania
 - EL: Grecia
 - ES: Spagna
 - FR: Francia
 - IE: Irlanda
 - IT: Italia
 - LU: Lussemburgo
 - NL: Paesi Bassi
 - AT: Austria
 - PT: Portogallo
 - FI: Finlandia
 - SE: Svezia
 - GB: Regno Unito
 - un numero a una cifra che identifica l'anno, corrispondente all'ultima cifra dell'anno in questione, per esempio 5 per 1995;
 - un numero a due cifre compreso tra 01 e 99 che identifica l'ufficio emittente nel paese esportatore;
 - un numero a cinque cifre compreso tra 00001 e 99999 assegnato allo Stato membro nel quale è previsto lo sdoganamento.
3. Le licenze d'esportazione hanno una validità di quattro mesi a decorrere dalla data del rilascio e possono essere rinnovate o prorogate.
4. Ciascuna licenza d'esportazione può essere utilizzata per una o più spedizioni dei prodotti in questione.
5. Le licenze d'esportazione possono essere rilasciate dopo la spedizione dei prodotti ai quali si riferiscono. In tal caso le licenze devono recare una dicitura che precisi che sono state rilasciate a posteriori.
6. In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza d'esportazione, l'esportatore può rivolgersi all'autorità competente che ha rilasciato il documento per ottenere un duplicato in base ai documenti d'esportazione in suo possesso. Il duplicato di qualsiasi licenza così rilasciato deve recare una dicitura che lo identifica come tale. Il duplicato deve indicare la data della licenza originale.

-
7. Le competenti autorità della Comunità sono immediatamente informate del ritiro o della modifica di licenze d'esportazione già rilasciate e, secondo i casi, dei motivi che hanno giustificato tale azione.
 8. La Repubblica di Bulgaria intende inserire una descrizione della classificazione dei prodotti (per esempio prima o seconda scelta oppure qualità inferiore alla norma) nel riquadro 10 della licenza d'esportazione.
-

DECISIONE N. 3/95 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE

tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra

del 20 dicembre 1995

relativa all'esportazione di taluni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA dalla Bulgaria nella Comunità

(95/573/CECA)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

DECIDE:

considerando che il gruppo di contatto di cui all'articolo 11 del protocollo n. 2 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra ⁽¹⁾, che è entrato in vigore 1° febbraio 1995, si è riunito il 30 ottobre 1995 per esaminare l'andamento delle importazioni dei prodotti CECA dalla Repubblica di Bulgaria nella Comunità e ha riconosciuto l'esigenza di una procedura amministrativa finalizzata alla fornitura tempestiva di informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, per evitare che sia pregiudicata la realizzazione degli obiettivi dell'accordo;

considerando che una tale procedura contribuirebbe ad una maggiore trasparenza e aiuterebbe ad evitare eventuali distorsioni commerciali;

considerando che il gruppo di contatto ha pertanto deciso di raccomandare al consiglio di associazione istituito ai sensi dell'articolo 105 dell'accordo il rinnovo, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1996, del sistema di duplice controllo istituito nel 1995 con la decisione n. 2/95 del consiglio di associazione ⁽²⁾;

considerando che le parti desiderano promuovere lo sviluppo ordinato ed equo degli scambi di prodotti siderurgici tra la Comunità e la Repubblica di Bulgaria;

considerando che il Consiglio di associazione, dopo aver ricevuto tutte le informazioni pertinenti, ha stabilito che la soluzione accettabile per le due parti, che perturba meno il funzionamento dell'accordo, è il rinnovo del sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, per l'importazione nella Comunità di taluni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1996,

Articolo 1

1. Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1996, le importazioni nella Comunità dei prodotti siderurgici elencati nell'allegato I e originari della Repubblica di Bulgaria sono subordinate alla presentazione di un documento d'importazione conforme al modello che figura nell'allegato II rilasciato dalle autorità nella Comunità.

2. La classificazione dei prodotti cui si applica la presente decisione si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appresso «nomenclatura combinata» o, in forma abbreviata, «NC»). L'origine di detti prodotti è determinata in conformità delle regole vigenti nella Comunità.

3. Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1996, le importazioni nella Comunità dei prodotti siderurgici elencati nell'allegato I e originari della Repubblica di Bulgaria sono subordinate anche ad un documento d'esportazione rilasciato dalle competenti autorità bulgare. L'importatore deve presentare l'originale del documento di esportazione entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello della spedizione dei prodotti cui si riferisce il documento. La spedizione si considera effettuata alla data in cui i prodotti sono caricati sul mezzo di trasporto che li esporta.

4. Il documento d'esportazione deve essere conforme al modello che figura nell'allegato III. Esso è valido per le esportazioni in tutto il territorio doganale della Comunità.

5. la Repubblica di Bulgaria notifica alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle autorità bulgare autorizzate a rilasciare e a verificare i documenti d'esportazione, nonché i timbri e le firme utilizzati a tal fine. La Repubblica di Bulgaria notifica inoltre alla Commissione qualsiasi modifica di tali dati.

⁽¹⁾ GU n. L 358 del 31. 12. 1994, pag. 3.

⁽²⁾ Vedi pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale.

6. Talune disposizioni tecniche relative all'attuazione del sistema di duplice controllo sono esposte nell'allegato IV.

Articolo 2

1. La Repubblica di Bulgaria si impegna a fornire alla Commissione informazioni statistiche precise sui documenti d'esportazione rilasciati dalle proprie autorità a norma dell'articolo 1. Tali informazioni devono essere inviate alla Comunità entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono.

2. La Comunità si impegna a fornire alle autorità della Repubblica di Bulgaria informazioni statistiche precise sui documenti d'importazione rilasciati dagli Stati membri riguardo ai prodotti elencati nell'allegato I. Tali informazioni devono essere inviate alle autorità bulgare entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono.

Articolo 3

Se necessario, a richiesta di una delle due parti, si tengono consultazioni su qualsiasi problema derivante dall'applicazione della presente decisione. Le consultazioni sono tenute immediatamente. Le parti partecipano alle consultazioni tenute a norma del presente articolo con spirito di cooperazione e con il desiderio di conciliare le loro divergenze.

Articolo 4

Le comunicazioni da effettuare ai sensi della presente decisione devono essere inviate:

- per la Comunità, alla Commissione delle Comunità europee (DG I/D/2 e DG III/C/2),
- per la Repubblica di Bulgaria, alla rappresentanza della Repubblica di Bulgaria presso le Comunità europee e al ministero del Commercio e della Cooperazione economica estera della Repubblica di Bulgaria.

Articolo 5

La presente decisione è vincolante per la Comunità e la Repubblica di Bulgaria che prendono le misure necessarie per l'esecuzione.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore alla data della firma.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1995.

Per il consiglio di associazione

Il Presidente

L. ATIENZA SERNA

ALLEGATO I

REPUBBLICA DI BULGARIA

Elenco dei prodotti soggetti a duplice controllo (1996)

7202 11 20	7209 26 90	7213 91 10	7219 12 90	7225 20 20
7202 11 80	7209 27 10	7213 91 20	7219 13 10	7225 30 00
7202 99 11	7209 27 90	7213 91 41	7219 13 90	7225 40 20
	7209 28 10	7213 91 49	7219 14 10	7225 40 50
7203 90 00	7209 28 90	7213 91 70	7219 14 90	7225 40 80
	7209 90 10	7213 91 90	7219 21 10	7225 50 00
7206 10 00		7213 99 10	7219 21 90	7225 91 10
7206 90 00	7210 11 10	7213 99 90	7219 22 10	7225 92 10
	7210 12 11		7219 22 90	7225 99 10
7208 10 00	7210 12 19	7214 20 00	7219 23 00	
7208 25 00	7210 20 10	7214 30 00	7219 24 00	7226 11 10
7208 26 00	7210 30 10	7214 91 10	7219 31 00	7226 19 10
7208 27 00	7210 41 10	7214 91 90	7219 32 10	7226 19 30
7208 36 00	7210 49 10	7214 99 10	7219 32 90	7226 20 20
7208 37 10	7210 50 10	7214 99 31	7219 33 10	7226 91 10
7208 37 90	7210 61 10	7214 99 39	7219 33 90	7226 91 90
7208 38 10	7210 69 10	7214 99 50	7219 34 10	7226 92 10
7208 38 90	7210 70 31	7214 99 61	7219 34 90	7226 93 20
7208 39 10	7210 70 39	7214 99 69	7219 35 10	7226 94 20
7208 39 90	7210 90 31	7214 99 80	7219 35 90	7226 99 20
7208 40 10	7210 90 33	7214 99 90	7219 90 10	
7208 40 90	7210 90 38			7227 10 00
7208 51 10		7215 90 10	7220 11 00	7227 20 00
7208 51 30	7211 13 00		7220 12 00	7227 90 10
7208 51 50	7211 14 10	7216 10 00	7220 20 10	7227 90 50
7208 51 91	7211 14 90	7216 21 00	7220 90 11	7227 90 95
7208 51 99	7211 19 20	7216 22 00	7220 90 31	
7208 52 10	7211 19 90	7216 31 11		7228 10 10
7208 52 91	7211 23 10	7216 31 19	7221 00 10	7228 10 30
7208 52 99	7211 23 51	7216 31 91	7221 00 90	7228 20 11
7208 53 10	7211 29 20	7216 31 99		7228 20 19
7208 53 90	7211 90 11	7216 32 11	7222 11 11	7228 20 30
7208 54 10		7216 32 19	7222 11 19	7228 30 20
7208 54 90	7212 10 10	7216 32 91	7222 11 21	7228 30 41
7208 90 10	7212 10 91	7216 32 99	7222 11 29	7228 30 49
	7212 20 11	7216 33 10	7222 11 91	7228 30 61
7209 15 00	7212 30 11	7216 33 90	7222 11 99	7228 30 69
7209 16 10	7212 40 10	7216 40 10	7222 19 10	7228 30 70
7209 16 90	7212 40 91	7216 40 90	7222 19 90	7228 30 89
7209 17 10	7212 50 31	7216 50 10	7222 30 10	7228 60 10
7209 17 90	7212 50 51	7216 50 91	7222 40 10	7228 70 10
7209 18 10	7212 60 11	7216 50 99	7222 40 30	7228 70 31
7209 18 91	7212 60 91	7216 99 10		7228 80 10
7209 18 99			7225 11 00	7228 80 90
7209 25 00	7213 10 00	7219 11 00	7225 19 10	
7209 26 10	7213 20 00	7219 12 10	7225 19 90	7301 10 00

15. IMPUTAZIONI Indicare nella parte 1 della colonna 17 il quantitativo disponibile e nella parte 2 il quantitativo indicato			
16. Quantitativo netto (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		19. Documento doganale (modello e numero) o numero di estratto e data di imputazione	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità di imputazione
17. In cifre	18. In lettere per il quantitativo imputato		
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			

Unire qui l'eventuale aggiunta

COMUNITÀ EUROPEA

DOCUMENTO DI VIGILANZA

2	1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)	2. Numero di rilascio
		3. Luogo e data previsti per l'importazione
Esemplare per l'autorità competente	5. Dichiarante /rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo)	4. Autorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e telefono)
		6. Paese d'origine (e numero di geonomenclatura)
		7. Paese di provenienza (e numero di geonomenclatura)
2		8. Ultimo giorno di validità
9. Designazione delle merci		10. Codice delle merci (NC) e categoria
		11. Quantità espressa in kg (massa netta) o in unità supplementari
		12. Valore cif frontiera CE in ECU
13. Indicazioni supplementari		
14. Visto dell'autorità competente		
Data:		
Firma:		Timbro

15. IMPUTAZIONI Indicare nella parte 1 della colonna 17 il quantitativo disponibile e nella parte 2 il quantitativo indicato			
16. Quantitativo netto (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		19. Documento doganale (modello e numero) o numero di estratto e data di imputazione	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità di imputazione
17. In cifre	18. In lettere per il quantitativo imputato		
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			

Unire qui l'eventuale aggiunta

ALLEGATO III

(¹) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.
 (²) In the currency of the sale contract.

1. Exporter (name, full address, country)	ORIGINAL		2. No.	
	3. Year		4. Product group	
	EXPORT LICENCE (ECSC products)			
5. Consignee (name, full address, country)	6. Country of origin		7. Country of destination	
	8. Place and date of shipment – Means of transport		9. Supplementary details	
10. Description of goods – Manufacturer		11. CN code	12. Quantity (¹)	13. FOB Value (²)
14. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY				
15. Competent authority (name, full address, country)		At on (Signature) (Stamp)		

LICENZA DI ESPORTAZIONE

(prodotti CECA)

1. Esportatore (ragione sociale, indirizzo completo, paese)
2. N.
3. Anno
4. Categoria di prodotti
5. Destinatario (ragione sociale, indirizzo completo, paese)
6. Paese d'origine
7. Paese di destinazione
8. Luogo e data di spedizione — Mezzo di trasporto
9. Indicazioni complementari
10. Descrizione delle merci — Produttore
11. Codice NC
12. Quantitativo ⁽¹⁾
13. Valore FOB ⁽²⁾
14. DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE
15. Autorità competente (denominazione, indirizzo completo, paese)

Fatto a, il

(Firma)

(Timbro)

⁽¹⁾ Indicare il peso netto (in chilogrammi) e il quantitativo nell'unità prevista se diverso dal peso netto.

⁽²⁾ Nella valuta del contratto di vendita.

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.
 (2) In the currency of the sale contract.

1. Exporter <i>(name, full address, country)</i>	COPY	2. No.	
	3. Year	4. Product group	
5. Consignee <i>(name, full address, country)</i>	EXPORT LICENCE (ECSC products)		
	6. Country of origin	7. Country of destination	
8. Place and date of shipment – Means of transport	9. Supplementary details		
10. Description of goods – Manufacturer	11. CN code	12. Quantity (1)	13. FOB Value (2)
14. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY			
15. Competent authority <i>(name, full address, country)</i>	At, on		
 (Signature)	 (Stamp)

ALLEGATO IV

REPUBBLICA DI BULGARIA

ALLEGATO TECNICO SUL SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO

1. I documenti d'esportazione devono avere un formato di 210 × 297 mm. La carta da usare deve essere bianca, collata per scritture, non contenente paste meccaniche e avente un peso minimo di 25 g/m². I moduli devono essere stampati in inglese e, se sono compilati a mano, i dati devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. I documenti possono comprendere copie aggiuntive, indicate come tali. Quando i documenti contengono varie copie, soltanto la prima è l'originale. L'originale e le copie devono essere chiaramente contrassegnati come tali. Unicamente l'originale è accettato come valido dalle competenti autorità della Comunità ai fini del controllo delle esportazioni secondo le disposizioni del sistema di duplice controllo.
2. Ogni documento reca un numero di serie standardizzato, stampato o no, con il quale può essere identificato. Il numero è costituito dai seguenti elementi:
 - due lettere che identificano il paese d'esportazione: BG;
 - due lettere che identificano lo Stato membro in cui è previsto lo sdoganamento:
 - BE: Belgio
 - DK: Danimarca
 - DE: Repubblica federale di Germania
 - EL: Grecia
 - ES: Spagna
 - FR: Francia
 - IE: Irlanda
 - IT: Italia
 - LU: Lussemburgo
 - NL: Paesi Bassi
 - AT: Austria
 - PT: Portogallo
 - FI: Finlandia
 - SE: Svezia
 - GB: Regno Unito
 - un numero a una cifra che identifica l'anno, corrispondente all'ultima cifra dell'anno in questione, per esempio 6 per 1996;
 - un numero a due cifre compreso tra 01 e 99 che identifica l'ufficio emittente nel paese esportatore;
 - un numero a cinque cifre compreso tra 00001 e 99999 assegnato allo Stato membro nel quale è previsto lo sdoganamento.
3. I documenti d'esportazione hanno una validità di quattro mesi a decorrere dalla data del rilascio e possono essere rinnovati o prorogati.
4. Ciascun documento d'esportazione può essere utilizzato per una o più spedizioni dei prodotti in questione. Tuttavia, poiché l'importatore deve presentare l'originale del documento d'esportazione quando richiede un documento d'importazione, i documenti d'esportazione devono, per quanto possibile, essere rilasciati per singole operazioni commerciali e non per contratti globali.
5. Qualora sia effettivamente necessario tutelare il segreto commerciale, la Repubblica di Bulgaria può non menzionare i prezzi sul documento d'esportazione. In tal caso, nella casella n. 9 del documento d'esportazione occorre specificare il motivo di tale omissione precisando che le informazioni relative ai prezzi sono a disposizione, su richiesta, delle autorità comunitarie competenti.
6. I documenti d'esportazione possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti ai quali si riferiscono. In tal caso essi devono recare la dicitura «rilasciata a posteriori».

7. In caso di furto, perdita o distruzione di un documento d'esportazione, l'esportatore può rivolgersi all'autorità competente che ha rilasciato il documento per ottenere un duplicato in base ai documenti d'esportazione in suo possesso. Il duplicato di qualsiasi documento così rilasciato deve recare una dicitura che lo identifica come tale. Il duplicato deve indicare la data del documento originale.
 8. Le competenti autorità della Comunità sono immediatamente informate del ritiro o della modifica di documenti d'esportazione già rilasciati e, secondo i casi, dei motivi che hanno giustificato tale azione.
 9. La Repubblica di Bulgaria intende inserire una descrizione della classificazione dei prodotti (per esempio prima a seconda scelta oppure qualità inferiore alla norma) nel riquadro 10 del documento d'esportazione.
-

DECISIONE N. 3/95 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE
tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra
del 19 dicembre 1995
relativa all'esportazione di taluni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA dalla
Romania nella Comunità
(95/574/CECA)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

DECIDE:

considerando che il gruppo di contatto di cui all'articolo 11 del protocollo n. 2 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra ⁽¹⁾, che è entrato in vigore il 1° febbraio 1995, si è riunito nei giorni 17 e 18 ottobre 1995 per esaminare l'andamento delle importazioni dei prodotti CECA dalla Romania nella Comunità e ha riconosciuto l'esigenza di una procedura amministrativa finalizzata alla fornitura tempestiva di informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, per evitare che sia pregiudicata la realizzazione degli obiettivi dell'accordo;

considerando che una tale procedura contribuirebbe ad una maggiore trasparenza e aiuterebbe ad evitare eventuali distorsioni commerciali;

considerando che il gruppo di contatto ha pertanto deciso di raccomandare al consiglio di associazione istituito ai sensi dell'articolo 106 dell'accordo il rinnovo, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1996, del sistema di duplice controllo istituito nel 1995 con la decisione n. 2/95 del consiglio di associazione ⁽²⁾;

considerando che le parti desiderano promuovere lo sviluppo ordinato ed equo degli scambi di prodotti siderurgici tra la Comunità e la Romania;

considerando che il Consiglio di associazione, dopo aver ricevuto tutte le informazioni pertinenti, ha stabilito che la soluzione accettabile per le due parti, che meno perturba il funzionamento dell'accordo, è il rinnovo del sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, per l'importazione nella Comunità di taluni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1996,

Articolo 1

1. Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1996, le importazioni nella Comunità dei prodotti siderurgici elencati nell'allegato I e originari della Romania sono subordinate alla presentazione di una licenza d'importazione conforme al modello che figura nell'allegato II rilasciata dalle autorità nella Comunità.

2. La classificazione dei prodotti cui si applica la presente decisione si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appresso «nomenclatura combinata» o, in forma abbreviata, «NC»). L'origine di detti prodotti è determinata in conformità delle regole vigenti nella Comunità.

3. Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1996, le importazioni nella Comunità dei prodotti siderurgici elencati nell'allegato I e originari della Romania sono subordinate anche ad un documento d'esportazione rilasciata dalle competenti autorità rumene. L'importatore deve presentare l'originale del documento di esportazione entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello della spedizione dei prodotti cui si riferisce il documento. La spedizione si considera effettuata alla data in cui i prodotti sono caricati sul mezzo di trasporto che li esporta.

4. Il documento d'esportazione deve essere conforme al modello che figura nell'allegato III. Essa è valida per le esportazioni in tutto il territorio doganale della Comunità.

5. La Romania notifica alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle autorità rumene che sono autorizzate a rilasciare e a verificare i documenti d'esportazione, nonché i timbri e le firme utilizzati a tal fine. La Romania notifica inoltre alla Commissione qualsiasi modifica di tali dati.

⁽¹⁾ GU n. L 357 del 31. 12. 1994, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. L 304 del 16. 12. 1995, pag. 40.

6. Talune disposizioni tecniche relative all'attuazione del sistema di duplice controllo sono esposte nell'allegato IV.

Articolo 2

1. La Romania si impegna a fornire alla Comunità informazioni statistiche precise sui documenti d'esportazione rilasciati dalle proprie autorità a norma dell'articolo 1. Tali informazioni devono essere inviate alla Comunità entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono.

2. La Comunità si impegna a fornire alle autorità della Romania informazioni statistiche precise sulle autorizzazioni d'importazione rilasciate dagli Stati membri riguardo ai prodotti elencati nell'allegato I. Tali informazioni devono essere inviate alle autorità rumene entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono.

Articolo 3

Se necessario, a richiesta di una delle due parti, si tengono consultazioni su qualsiasi problema derivante dall'applicazione della presente decisione. Le consultazioni sono tenute immediatamente. Le parti partecipano alle consultazioni tenute a norma del presente articolo con spirito di cooperazione e con il desiderio di conciliare le loro divergenze.

Articolo 4

Le comunicazioni da effettuare ai sensi della presente decisione devono essere inviate:

- per la Comunità, alla Commissione delle Comunità europee (DG I/D/2 e DG III/C/2),
- per la Romania, alla missione della Romania presso le Comunità europee e al Ministero del Commercio rumeno.

Articolo 5

La presente decisione è vincolante per la Comunità e la Romania che prendono le misure necessarie per l'esecuzione.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore alla data della firma.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1995.

Per il consiglio di associazione

Il Presidente

L. ATIENZA SERNA

ALLEGATO I

ROMANIA

Elenco dei prodotti soggetti al sistema di duplice controllo (1996)

7202 11 20	7209 26 90	7213 91 10	7219 12 90	7225 20 20
7202 11 80	7209 27 10	7213 91 20	7219 13 10	7225 30 00
7202 99 11	7209 27 90	7213 91 41	7219 13 90	7225 40 20
	7209 28 10	7213 91 49	7219 14 10	7225 40 50
7203 90 00	7209 28 90	7213 91 70	7219 14 90	7225 40 80
	7209 90 10	7213 91 90	7219 21 10	7225 50 00
7206 10 00		7213 99 10	7219 21 90	7225 91 10
7206 90 00	7210 11 10	7213 99 90	7219 22 10	7225 92 10
	7210 12 11		7219 22 90	7225 99 10
7208 10 00	7210 12 19	7214 20 00	7219 23 00	
7208 25 00	7210 20 10	7214 30 00	7219 24 00	7226 11 10
7208 26 00	7210 30 10	7214 91 10	7219 31 00	7226 19 10
7208 27 00	7210 41 10	7214 91 90	7219 32 10	7226 19 30
7208 36 00	7210 49 10	7214 99 10	7219 32 90	7226 20 20
7208 37 10	7210 50 10	7214 99 31	7219 33 10	7226 91 10
7208 37 90	7210 61 10	7214 99 39	7219 33 90	7226 91 90
7208 38 10	7210 69 10	7214 99 50	7219 34 10	7226 92 10
7208 38 90	7210 70 31	7214 99 61	7219 34 90	7226 93 20
7208 39 10	7210 70 39	7214 99 69	7219 35 10	7226 94 20
7208 39 90	7210 90 31	7214 99 80	7219 35 90	7226 99 20
7208 40 10	7210 90 33	7214 99 90	7219 90 10	
7208 40 90	7210 90 38			7227 10 00
7208 51 10		7215 90 10	7220 11 00	7227 20 00
7208 51 30	7211 13 00		7220 12 00	7227 90 10
7208 51 50	7211 14 10	7216 10 00	7220 20 10	7227 90 50
7208 51 91	7211 14 90	7216 21 00	7220 90 11	7227 90 95
7208 51 99	7211 19 20	7216 22 00	7220 90 31	
7208 52 10	7211 19 90	7216 31 11		7228 10 10
7208 52 91	7211 23 10	7216 31 19	7221 00 10	7228 10 30
7208 52 99	7211 23 51	7216 31 91	7221 00 90	7228 20 11
7208 53 10	7211 29 20	7216 31 99		7228 20 19
7208 53 90	7211 90 11	7216 32 11	7222 11 11	7228 20 30
7208 54 10		7216 32 19	7222 11 19	7228 30 20
7208 54 90	7212 10 10	7216 32 91	7222 11 21	7228 30 41
7208 90 10	7212 10 91	7216 32 99	7222 11 29	7228 30 49
	7212 20 11	7216 33 10	7222 11 91	7228 30 61
7209 15 00	7212 30 11	7216 33 90	7222 11 99	7228 30 69
7209 16 10	7212 40 10	7216 40 10	7222 19 10	7228 30 70
7209 16 90	7212 40 91	7216 40 90	7222 19 90	7228 30 89
7209 17 10	7212 50 31	7216 50 10	7222 30 10	7228 60 10
7209 17 90	7212 50 51	7216 50 91	7222 40 10	7228 70 10
7209 18 10	7212 60 11	7216 50 99	7222 40 30	7228 70 31
7209 18 91	7212 60 91	7216 99 10		7228 80 10
7209 18 99			7225 11 00	7228 80 90
7209 25 00	7213 10 00	7219 11 00	7225 19 10	
7209 26 10	7213 20 00	7219 12 10	7225 19 90	7301 10 00

15. IMPUTAZIONI

Indicare nella parte 1 della colonna 17 il quantitativo disponibile e nella parte 2 il quantitativo indicato

16. Quantitativo netto (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		19. Documento doganale (modello e numero) o numero di estratto e data di imputazione	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità di imputazione
17. In cifre	18. In lettere per il quantitativo imputato		
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			

Unire qui l'eventuale aggiunta

ALLEGATO III

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.
 (2) In the currency of the sale contract.

1. Exporter <i>(name, full address, country)</i>	ORIGINAL	2. No.	
	3. Year	4. Product group	
	EXPORT LICENCE (ECSC products)		
5. Consignee <i>(name, full address, country)</i>	6. Country of origin	7. Country of destination	
8. Place and date of shipment – Means of transport	9. Supplementary details		
10. Description of goods – Manufacturer	11. CN code	12. Quantity (1)	13. FOB Value (2)
14. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY			
15. Competent authority <i>(name, full address, country)</i>	At, on (Signature) (Stamp)		

LICENZA DI ESPORTAZIONE

(prodotti CECA)

1. Esportatore (ragione sociale, indirizzo completo, paese)
2. N.
3. Anno
4. Categoria di prodotti
5. Destinatario (ragione sociale, indirizzo completo, paese)
6. Paese d'origine
7. Paese di destinazione
8. Luogo e data di spedizione — Mezzo di trasporto
9. Indicazioni complementari
10. Descrizione delle merci — Produttore
11. Codice NC
12. Quantitativo ⁽¹⁾
13. Valore FOB ⁽²⁾
14. DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE
15. Autorità competente (denominazione, indirizzo completo, paese)

Fatto a, il

(Firma)

(Timbro)

⁽¹⁾ Indicare il peso netto (in chilogrammi) e il quantitativo nell'unità prevista se diverso dal peso netto.

⁽²⁾ Nella valuta del contratto di vendita.

(¹) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.
 (²) In the currency of the sale contract.

1. Exporter <i>(name, full address, country)</i>	COPY	2. No.	
	3. Year	4. Product group	
5. Consignee <i>(name, full address, country)</i>	EXPORT LICENCE (ECSC products)		
	6. Country of origin	7. Country of destination	
8. Place and date of shipment – Means of transport	9. Supplementary details		
10. Description of goods – Manufacturer	11. CN code	12. Quantity ⁽¹⁾	13. FOB Value ⁽²⁾
14. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY			
15. Competent authority <i>(name, full address, country)</i>	At, on		
 (Signature)	 (Stamp)

ALLEGATO IV

ROMANIA

ALLEGATO TECNICO SUL SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO

1. I documenti d'esportazione devono avere un formato di 210 × 297 mm. La carta da usare deve essere bianca, collata per scritture, non contenente paste meccaniche e avente un peso minimo di 25 g/m². I moduli devono essere compilati in inglese e, se sono compilati a mano, i dati devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. I documenti possono comprendere copie aggiuntive, indicate come tali. Quando i documenti contengono varie copie, soltanto la prima è l'originale. L'originale e le copie devono essere chiaramente contrassegnati come tali. Unicamente l'originale è accettato come valido dalle competenti autorità della Comunità ai fini del controllo delle esportazioni secondo le disposizioni del sistema di duplice controllo.
2. Ogni documento reca un numero di serie standardizzato, stampato o no, con il quale può essere identificato. Il numero è costituito dai seguenti elementi:
 - due lettere che identificano il paese d'esportazione: RO;
 - due lettere che identificano lo Stato membro in cui è previsto lo sdoganamento:
 - BE: Belgio
 - DK: Danimarca
 - DE: Repubblica federale di Germania
 - EL: Grecia
 - ES: Spagna
 - FR: Francia
 - IE: Irlanda
 - IT: Italia
 - LU: Lussemburgo
 - NL: Paesi Bassi
 - AT: Austria
 - PT: Portogallo
 - FI: Finlandia
 - SE: Svezia
 - GB: Regno Unito
 - un numero a una cifra che identifica l'anno, corrispondente all'ultima cifra dell'anno in questione, per esempio 6 per 1996;
 - un numero a due cifre compreso tra 01 e 99 che identifica l'ufficio emittente nel paese esportatore;
 - un numero a cinque cifre compreso tra 00001 e 99999 assegnato allo Stato membro nel quale è previsto lo sdoganamento.
3. I documenti d'esportazione hanno una validità di quattro mesi a decorrere dalla data del rilascio e possono essere rinnovati o prorogati.
4. Poiché l'importatore deve presentare il documento di esportazione quando richiede un documento d'importazione, i documenti di esportazione devono, per quanto possibile, essere rilasciati per singole transazioni commerciali e non per contratti globali.
5. Qualora sia necessario tutelare il segreto commerciale, la Romania può non menzionare i prezzi sul documento d'esportazione. In tal caso, nella casella n. 9 del documento d'esportazione occorre specificare il motivo di tale omissione precisando che le informazioni relative ai prezzi sono a disposizione, su richiesta, delle autorità comunitarie competenti.
6. I documenti d'esportazione possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti ai quali si riferiscono. In tal caso le licenze devono recare la dicitura «rilasciata a posteriori».

7. In caso di furto, perdita o distruzione di un documento d'esportazione, l'esportatore può rivolgersi all'autorità competente che ha rilasciato il documento per ottenere un duplicato in base ai documenti d'esportazione in suo possesso. Il duplicato di qualsiasi documento così rilasciato deve recare una dicitura che lo identifica come tale. Il duplicato deve indicare la data del documento originale.
 8. Le competenti autorità della Comunità sono immediatamente informate del ritiro o della modifica di documenti d'esportazione già rilasciati e, secondo i casi, dei motivi che hanno giustificato tale azione.
-

DECISIONE N. 2/95 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE

tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra

del 19 dicembre 1995

relativa all'esportazione di taluni prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE dalla Repubblica slovacca nella Comunità europea

(95/575/CECA)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

considerando che il gruppo di contatto di cui all'articolo 10 del protocollo n. 2 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra ⁽¹⁾, che è entrato in vigore il 1° febbraio 1995, si è riunito nei giorni 21 e 22 settembre 1995 per esaminare l'andamento delle importazioni dei prodotti CECA e CE dalla Repubblica slovacca nella Comunità e ha riconosciuto l'esigenza di trovare soluzioni adeguate in conformità delle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 2 dell'accordo per evitare che sia pregiudicata la realizzazione degli obiettivi dell'accordo;

considerando che, data la necessità per entrambe le parti di poter disporre di informazioni tempestive sull'andamento dei flussi commerciali a fini di una maggiore trasparenza e per evitare eventuali deviazioni commerciali, il gruppo di contatto ha deciso di sottoporre la questione al consiglio di associazione istituito ai sensi dell'articolo 104 dell'accordo;

considerando che le parti desiderano promuovere lo sviluppo ordinato ed equo degli scambi di prodotti siderurgici tra la Comunità e la Repubblica slovacca;

considerando che il consiglio di associazione, dopo aver ricevuto tutte le informazioni pertinenti, ha stabilito che la soluzione accettabile per le due parti è l'introduzione di un sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, per l'importazione nella Comunità di taluni prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE, per un periodo iniziale compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1996,

DECIDE:

Articolo 1

1. Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1996, le importazioni nella Comunità dei prodotti siderurgici elen-

cati nell'allegato I e originari della Repubblica slovacca sono subordinate alla presentazione di una licenza d'importazione conforme al modello che figura nell'allegato II rilasciata dalle autorità nella Comunità.

2. La classificazione dei prodotti cui si applica la presente decisione si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appresso «nomenclatura combinata» o, in forma abbreviata, «NC»). L'origine di detti prodotti è determinata in conformità delle regole vigenti nella Comunità.

3. Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1996, le importazioni nella Comunità dei prodotti siderurgici elencati nell'allegato I e originari della Repubblica slovacca sono subordinate anche ad una licenza d'esportazione rilasciata dalle competenti autorità slovacche. L'importatore deve presentare l'originale della licenza di esportazione entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello della spedizione dei prodotti cui si riferisce il documento.

4. Non è necessaria una licenza di esportazione per i prodotti spediti verso la Comunità prima del 1° gennaio 1996, a condizione che la loro destinazione rimanga immutata e che i prodotti di cui è consentita l'importazione solo su presentazione di una licenza di importazione ne siano effettivamente provvisti.

5. La spedizione si considera effettuata alla data in cui i prodotti sono caricati sul mezzo di trasporto che li esporta.

6. La licenza d'esportazione deve essere conforme al modello che figura nell'allegato III. Essa è valida per le esportazioni in tutto il territorio doganale della Comunità.

7. La Repubblica slovacca notifica alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle autorità slovacche che sono autorizzate a rilasciare e a verificare le licenze d'esportazione, nonché i timbri e le firme utilizzati a tal fine. La Repubblica slovacca notifica inoltre alla Commissione qualsiasi modifica di tali dati.

(¹) GU n. L 359 del 31. 12. 1994, pag. 2.

8. Talune disposizioni tecniche relative all'attuazione del sistema di duplice controllo sono esposte nell'allegato IV.

Articolo 2

1. La Repubblica slovacca si impegna a fornire alla Commissione informazioni statistiche precise sulle licenze d'esportazione rilasciate dalle proprie autorità a norma dell'articolo 1. Tali informazioni devono essere inviate alla Comunità entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono.

2. La Comunità si impegna a fornire alle autorità della Repubblica slovacca informazioni statistiche precise sulle autorizzazioni d'importazione rilasciate dagli Stati membri riguardo ai prodotti elencati nell'allegato I. Tali informazioni devono essere inviate alle autorità slovacche entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono.

Articolo 3

Se necessario, a richiesta di una delle due parti, si tengono consultazioni su qualsiasi problema derivante dall'applicazione della presente decisione. Le consultazioni sono tenute immediatamente. Le parti partecipano alle consultazioni tenute a norma del presente articolo con spirito di cooperazione e con il desiderio di conciliare le loro divergenze.

Articolo 4

Le comunicazioni da effettuare ai sensi della presente decisione devono essere inviate:

- per la Comunità, alla Commissione delle Comunità europee (DG I/D/2 e DG III/C/2),
- per la Repubblica slovacca, alla missione della Repubblica slovacca presso le Comunità europee e al Ministero dell'Industria e del Commercio slovacco.

Articolo 5

La presente decisione è vincolante per la Comunità e la Repubblica slovacca che prendono le misure necessarie per la sua attuazione.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore alla data della firma.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1995.

Per il consiglio di associazione

Il Presidente

L. ATIENZA SERNA

ALLEGATO I

REPUBBLICA SLOVACCA

Elenco dei prodotti soggetti a duplice controllo (1996)

<i>Nastri larghi laminati a caldo e nastri decapati</i>	7211 19 20
7208 10 00	7211 19 90
7208 25 00	
7208 26 00	7212 60 91
7208 27 00	
7208 36 00	7220 11 00
7208 37 10	7220 12 00
7208 37 90	7220 90 31
7208 38 10	
7208 38 90	7226 19 10
7208 39 10	7226 20 20
7208 39 90	7226 91 10
	7226 91 90
	7226 93 20
7219 11 00	7226 94 20
7219 12 10	7226 99 20
7219 12 90	
7219 13 10	
7219 14 10	<i>Nastri laminati a freddo</i>
7219 14 90	7211 23 10
	7211 23 51
7225 19 10	7211 23 99
7225 20 20	7211 29 20
7225 30 00	7211 90 19
	7211 90 90
<i>Bandelle</i>	7226 92 90
7208 40 10	7226 93 80
7208 40 90	7226 94 80
7208 51 10	7226 99 80
7208 51 99	
7208 52 10	
7208 52 99	<i>Lamiere e nastri zincati per immersione</i>
7208 53 10	7210 11 90
7208 53 90	7210 41 90
7208 54 10	7210 61 10
7208 54 90	
7208 90 10	7212 30 90
7208 90 90	
	<i>Banda stagnata in lamiere e nastri</i>
<i>Nastri e lamiere laminati a freddo</i>	7210 12 11
7209 15 00	7210 70 31
7209 16 90	7210 70 39
7209 17 90	
7209 18 91	7212 10 99
7209 18 99	
7209 25 00	
7209 26 90	<i>Lamiere e nastri di acciaio a grani non orientati per applicazioni elettrotecniche</i>
7209 27 90	
7209 28 90	7209 17 10
7209 90 10	7209 27 10
7209 90 90	
	7211 23 91
<i>Nastri laminati a caldo</i>	
7211 14 10	<i>Tubi senza saldatura</i>
7211 14 90	Voce NC 7304 completa

15. IMPUTAZIONI Indicare nella parte 1 della colonna 17 il quantitativo disponibile e nella parte 2 il quantitativo indicato			
16. Quantitativo netto (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		19. Documento doganale (modello e numero) o numero di estratto e data di imputazione	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità di imputazione
17. In cifre	18. In lettere per il quantitativo imputato		
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			

Unire qui l'eventuale aggiunta

COMUNITÀ EUROPEA

DOCUMENTO DI VIGILANZA

Esemplare per l'autorità competente	2	1. Destinatario <i>(nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)</i>	2. Numero di rilascio	
	3. Luogo e data previsti per l'importazione			
	4. Autorità competente per il rilascio <i>(nome, indirizzo e telefono)</i>			
	5. Dichiarante /rappresentante <i>(se del caso)</i> <i>(nome, indirizzo completo)</i>		6. Paese d'origine <i>(e numero di geonomenclatura)</i>	
		7. Paese di provenienza <i>(e numero di geonomenclatura)</i>		
		8. Ultimo giorno di validità		
	2	9. Designazione delle merci	10. Codice delle merci (NC) e categoria	
	11. Quantità espressa in kg (massa netta) o in unità supplementari			
12. Valore cif frontiera CE in ECU				
13. Indicazioni supplementari				
14. Visto dell'autorità competente Data: Firma: Timbro				

15. IMPUTAZIONI Indicare nella parte 1 della colonna 17 il quantitativo disponibile e nella parte 2 il quantitativo indicato			
16. Quantitativo netto (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		19. Documento doganale (modello e numero) o numero di estratto e data di imputazione	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità di imputazione
17. In cifre	18. In lettere per il quantitativo imputato		
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			

Unire qui l'eventuale aggiunta

ALLEGATO III

(¹) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.
 (²) In the currency of the sale contract.

1. Exporter (name, full address, country)	ORIGINAL		2. No.
	3. Year		4. Product group
5. Consignee (name, full address, country)	EXPORT LICENCE (ECSC products)		
	6. Country of origin		7. Country of destination
8. Place and date of shipment – Means of transport		9. Supplementary details	
10. Description of goods – Manufacturer		11. CN code	12. Quantity (¹)
			13. FOB Value (²)
14. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY			
15. Competent authority (name, full address, country)		At, on	
	 (Signature) (Stamp)	

LICENZA DI ESPORTAZIONE

(prodotti CECA)

1. Esportatore (ragione sociale, indirizzo completo, paese)
2. N.
3. Anno
4. Categoria di prodotti
5. Destinatario (ragione sociale, indirizzo completo, paese)
6. Paese d'origine
7. Paese di destinazione
8. Luogo e data di spedizione — Mezzo di trasporto
9. Indicazioni complementari
10. Descrizione delle merci — Produttore
11. Codice NC
12. Quantitativo ⁽¹⁾
13. Valore FOB ⁽²⁾
14. DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE
15. Autorità competente (denominazione, indirizzo completo, paese)

Fatto a, il

(Firma)

(Timbro)

⁽¹⁾ Indicare il peso netto (in chilogrammi) e il quantitativo nell'unità prevista se diverso dal peso netto.

⁽²⁾ Nella valuta del contratto di vendita.

(¹) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.
 (²) In the currency of the sale contract.

1. Exporter <i>(name, full address, country)</i>	COPY	2. No.	
	3. Year	4. Product group	
5. Consignee <i>(name, full address, country)</i>	EXPORT LICENCE (ECSC products)		
	6. Country of origin	7. Country of destination	
8. Place and date of shipment – Means of transport	9. Supplementary details		
10. Description of goods – Manufacturer	11. CN code	12. Quantity (¹)	13. FOB Value (²)
14. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY			
15. Competent authority <i>(name, full address, country)</i>	At on <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> (Signature) (Stamp) </div>		

ALLEGATO IV

REPUBBLICA SLOVACCA

ALLEGATO TECNICO SUL SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO

1. Le licenze d'esportazione devono avere un formato di 210 × 297 mm. La carta da usare deve essere bianca, collata per scritture, non contenente paste meccaniche e avente un peso minimo di 25 g/m². I moduli devono essere compilati in inglese e, se sono compilati a mano, i dati devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. I documenti possono comprendere copie aggiuntive, indicate come tali. Quando i documenti contengono varie copie, soltanto la prima è l'originale. L'originale e le copie devono essere chiaramente contrassegnati come tali. Unicamente l'originale è accettato come valido dalle competenti autorità della Comunità ai fini del controllo delle esportazioni secondo le disposizioni del sistema di duplice controllo.
2. Ogni documento reca un numero di serie standardizzato, stampato o no, con il quale può essere identificato. Il numero è costituito dai seguenti elementi:
 - due lettere che identificano il paese d'esportazione: SK;
 - due lettere che identificano lo Stato membro in cui è previsto lo sdoganamento:
 - BE: Belgio
 - DK: Danimarca
 - DE: Repubblica federale di Germania
 - EL: Grecia
 - ES: Spagna
 - FR: Francia
 - IE: Irlanda
 - IT: Italia
 - LU: Lussemburgo
 - NL: Paesi Bassi
 - AT: Austria
 - PT: Portogallo
 - FI: Finlandia
 - SE: Svezia
 - GB: Regno Unito
 - un numero a una cifra che identifica l'anno, corrispondente all'ultima cifra dell'anno in questione, per esempio 6 per 1996;
 - un numero a due cifre compreso tra 01 e 99 che identifica l'ufficio emittente nel paese esportatore;
 - un numero a cinque cifre compreso tra 00001 e 99999 assegnato allo Stato membro nel quale è previsto lo sdoganamento.
3. Le licenze d'esportazione hanno una validità di quattro mesi a decorrere dalla data del rilascio e possono essere rinnovate o prorogate.
4. Poiché l'importatore deve presentare la licenza di esportazione quando richiede un documento d'importazione, le licenze di esportazione devono, per quanto possibile, essere rilasciate per singole transazioni commerciali e non per contratti globali.
5. Qualora sia necessario tutelare il segreto commerciale, la Repubblica slovacca può non menzionare i prezzi sulla licenza d'esportazione. In tal caso, nella casella n. 9 della licenza d'esportazione occorre specificare il motivo di tale omissione precisando che le informazioni relative ai prezzi sono a disposizione, su richiesta, delle autorità comunitarie competenti.
6. Le licenze d'esportazione possono essere rilasciate dopo la spedizione dei prodotti ai quali si riferiscono. In tal caso le licenze devono recare la dicitura «rilasciata a posteriori».

7. In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza d'esportazione, l'esportatore può rivolgersi all'autorità competente che ha rilasciato il documento per ottenere un duplicato in base ai documenti d'esportazione in suo possesso. Il duplicato di qualsiasi licenza così rilasciato deve recare una dicitura che lo identifica come tale. Il duplicato deve indicare la data della licenza originale.
 8. Le competenti autorità della Comunità sono immediatamente informate del ritiro o della modifica di licenze d'esportazione già rilasciate e, secondo i casi, dei motivi che hanno giustificato tale azione.
-